



REPUBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti

Presidente

dott. Guido Petrigni

Consigliere

dott. Giuseppe Colavecchio

Consigliere

dott. Francesco Albo

Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 51 /A/2024

nei giudizio di appello in materia di responsabilità amministrativa

iscritto al n. **6519/A/Resp** del registro di segreteria promosso ad istanza

di Lupica Rinato Natale Antonino (cf LPCNLN67T12L308D) nato a

Tortorici (Me) il 12 dicembre 1967, rappresentato e difeso dall'avv.

Umberto Di Giovanni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio

in Siracusa Viale Tica n. 147 contro la Procura Generale presso la

Sezione Giurisdizionale di Appello della Corte dei Corte della Regione

Siciliana e nei confronti della Procura Regionale della Corte dei conti

presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia

Avverso

la sentenza della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la

Regione Siciliana n. 37/2021 del 13 gennaio 2021.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato in data 21 aprile 2021.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Udito, alla pubblica udienza del 18 gennaio 2024 il Vice Procuratore generale dr.ssa Maria Concetta Carlotti.

F A T T O

I. Il sig. Lupica Rinato Natale Antonino veniva convenuto in giudizio per rispondere del danno erariale pari alla somma complessiva di € 116.667,06, oltre rivalutazione monetaria e interessi, in favore dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea), conseguente all'indebita richiesta e percezione di contributi comunitari relativi agli anni dal 2011 al 2017.

L'azione di responsabilità si fondava sulle risultanze dell'attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza la quale segnalava che il sig. Lupica, oggi appellante, aveva presentato all'Agea domanda unica di pagamento, dichiarando la disponibilità di particelle di terreni di proprietà mai posseduti o detenuti stipulati con soggetti che hanno negato di avere stipulato alcun contratto con il predetto, avendo anzi sporto querela nei suoi confronti per essersi indebitamente appropriato dei terreni di loro proprietà senza il loro consenso.

Con la sentenza n. 37/2021, gravata d'appello, la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Sicilia ha accolto la domanda avanzata dal Procuratore tesa ad ottenere la condanna dell'odierno appellante al pagamento, in favore dell'Agea, della somma di € 116.667,06 (Euro Centosedicimilaseicentosessantasette/06), oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

II. Con appello presentato in data 21 aprile 2021, il sig. Lupica ha chiesto l'accoglimento del gravame alla luce dei seguenti motivi di appello.

1. Nullità della sentenza per erronea valutazione delle risultanze probatorie- rispetto della normativa per la produzione di titoli di detenzione.

In tal senso parte appellante ha osservato di avere prodotto nel fascicolo aziendale i titoli attestanti la disponibilità dei terreni condotti in affitto agraria producendo tutti i contratti di affitto sottoscritti dai proprietari documentandone la certezza anche con l'allegazione della pluralità delle scritture contrattuali per i medesimi terreni. Per i contratti di affitto di fondi rustici il legislatore ha previsto il generale principio della libertà delle forme e l'esistenza del contratto può essere provata con mezzi probatori anche diversi dalla forma scritta ivi inclusa la prova testimoniale.

Inoltre, sempre parte attrice, ha insistito affinché venga ammessa la prova testimoniale articolata in primo grado e oggi reiterata; a suo dire, infatti la Corte non avrebbe valutato per i terreni di proprietà della signora Ciancio che, oltre al contratto la cui sottoscrizione la stessa non ha disconosciuto, pur riconoscendone come proprio e stipulato il contenuto di affitto agraria, esisterebbe prodotto in atti l'ulteriore contratto datato 14 febbraio 2015 di durata quindicennale

2. Nullità della sentenza per non avere ritenuto la inapplicabilità dell'art. 60 del regolamento CE n. 1122 del 30.11.2009 e per non avere conseguentemente rigettato le domande attrici; errata applicazione ed interpretazione della disciplina comunitaria e nazionale. Inapplicabilità dell'art. 60 del

Regolamento CE n. 1122 del 30.11.2009.

Diversamente da quanto sostenuto dalla Corte, ad avviso dell'appellante, nel caso di specie non potrebbe applicarsi l'art. 60 sopra richiamato rubricato " Dichiarazione eccessiva intenzionale" perché non sussiste alcuna dichiarazione di terreni posseduti per cui il Lupica sarebbe stato privo di titolo: ciò in quanto tutti i terreni dichiarati erano posseduti dall'appellante legittimamente in forza di titolo contrattuale scritto ovvero giuridicamente legittimo ex lege e, in ogni caso, in subordine perché l'eventuale differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata sarebbe stata dovuta ad errore incolpevole o a colpa scusabile del Lupica.

Quindi, nessuna eccessiva dichiarazione intenzionale è stata palesata dall'appellante che ha inserito nelle DU i contratti di affitto allo stesso restituiti e/o dai comproprietari e che lo stesso non poteva che ritenere firmati e condivisi dagli stessi.

Ogni eventuale scostamento tra i terreni dichiarati e quelli determinati non sarebbe in ogni caso ascrivibile alla volontà del Lupica ma dovuta solo alla derivazione ex lege del titolo di possesso erroneamente ignorato da qualche proprietario e negletto dalla Corte e in denegata ipotesi, comunque, da fare ascendere ad errore scusabile e in ogni caso mai a volontaria dichiarazione di terreni non posseduti e cioè a titolo di dolo.

Inoltre, non può che riconoscersi il buon diritto del Lupica di condurre i terreni in parola, a prescindere dall'asserita non veridicità dei titoli prodotti, essendo provata la legittima detenzione per la totalità o quasi

dei terreni (Ciancio, Mortellaro, Fichera) attraverso il riconoscimento esplicito degli stessi proprietari dell'affitto dei terreni condotti dal Lupica sin dalle dichiarazioni rese agli operatori della Guardia di Finanza e, per la parte residuale, (Radino Pino e Giuseppa) attraverso le prove documentali costituite dai pagamenti effettuati e dalle ricevute rilasciate dagli stessi proprietari, Radino Pino e Radino Giuseppa, che hanno confermato la correttezza delle dichiarazioni del Lupica.

Emergerebbe, ad avviso della parte appellante, la sua buona fede avendo confidato nella veridicità e validità giuridica dei rapporti di affittanza giuridica dei rapporti di affittanza agraria intercorsi con i signori Ciancio, Fichera, Mortellaro e Radino nonché sulla effettiva ascrivibilità ai comproprietari su indicati dell'apposizione delle firme da parte degli stessi.

La Sezione giurisdizionale di primo grado avrebbe omesso di valutare la disponibilità del terreno in condivisione data da uno dei comproprietari che è sufficiente a legittimare il conduttore. Ciò è successo per i terreni dei Mortellaro per cui ha intrattenuto rapporti in via esclusiva con Mortellaro Salvatore, comproprietario.

Allo stesso modo non sarebbero state apprezzate favorevolmente le stesse dichiarazioni rese alla GDF dai signori Ciancio, Mortellaro e Fichera che escludono che il Lupica avesse consapevolmente prodotto documentazione falsa o contenente false dichiarazioni, come lo escluderebbero anche le ricevute dei pagamenti in favore dei signori Radino Pino e Giuseppe e Mortellaro nonché i contratti di affitto di

terreni agricoli non contestati.

3.Nullità per carenza e illogicità della motivazione

Le dichiarazioni di Ciancio, dei Fichera e dei Mortellaro, pur disconoscendo la propria firma apposta nei contratti esibiti loro dagli agenti della Guardia di Finanza, hanno confermato espressamente di avere concesso in affitto i propri terreni al Lupica per il pascolo, con ciò legittimando il Lupica a detenere il terreno in conduzione di affittanza ed inserirlo nella D.U.

Anche sotto tale profilo il provvedimento impugnato sarebbe viziato e nullo per carenza e comunque per illogicità, contraddittorietà e insufficienza di idonea motivazione.

Conclusivamente, parte appellante ha insistito, previa istruzione probatoria, alla riforma della sentenza impugnata, con l'annullamento della condanna comminata nei suoi confronti , ritenendo e dichiarando il pieno diritto alla percezione dei contributi riscossi per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014,2015, 2017.

Nelle sue conclusioni versate in data 2 agosto 2021, la Procura Generale ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, prendendo posizione sui singoli motivi di appello.

III. Orbene, per una maggiore intelligenza dell'approdo cui si perverrà, si precisa, che, chiamato all'udienza del 14 ottobre 2021 il giudizio è stato sospeso con ordinanza n. 35/A/2021 con la quale il Collegio ha ravvisato la necessità di effettuare mirati approfondimenti istruttori su una specifica circostanza dedotta dal sig. Lupica Renato Natale Antonino: questi ha sostenuto che, anche nella (denegata) ipotesi in cui

fossero effettivamente ravvisabili taluni illegittimi discostamenti fra le superfici di terreno da esso complessivamente dichiarate nelle varie denunce inoltrate e le superfici ammissibili a contributo, il medesimo sarebbe stato, comunque, in possesso di una quantità di “titoli” più che sufficiente, in base al loro valore, ad assicurargli il diritto alla percezione delle somme che gli sono state versate dall’A.G.E.A.

Con la ordinanza istruttoria richiamata, il Collegio:

1. ha disposto che l’A.G.E.A., per ognuna delle annualità in contestazione:

a. fornisse documentati elementi in ordine all’esatta individuazione del numero dei titoli (e del concreto valore agli stessi attribuito ai fini del rilascio del contributo) posseduti dal sig. Lupica Rinato Natale Antonino, nato a Tortorici (Me) il 12 dicembre 1967, sulla base dei quali l’Amministrazione ha provveduto alla quantificazione delle somme ad esso attribuite;

b. indicasse le modalità del calcolo sotteso alla liquidazione annuale degli importi corrisposti, riportando, partitamente, il titolo, il relativo valore e la relativa superficie concretamente presa in esame per la liquidazione con la specifica indicazione della c.d. tara;

c. specificasse ogni altro elemento utile per il puntuale riscontro delle contestazioni prospettate.

2. ha assegnato all’A.G.E.A. il termine di giorni 90 dalla comunicazione della ordinanza istruttoria per il deposito di quanto richiesto;

IV. Con ordinanza n. 28/A/2022 resa a seguito della celebrazione della udienza del 15 settembre 2022, permanendo le esigenze

istruttorie già rappresentate, venivano reiterare le richieste istruttorie contenute nella ordinanza n. 35/A/2021.

IV.I. Con nota di trasmissione del 23 agosto 2023 l'Agea, riservandosi di offrire ulteriori notizie, ha trasmesso la sentenza del Tar Catania n. 822/2023 che ha respinto il ricorso del produttore avverso l'accertamento A.G.E.A. prot. 4146 del 20 gennaio 2020.

Con memorie rese in data 24 luglio 2023, parte appellante ha, da un canto, dedotto che l'A.G.E.A. non avrebbe fornito gli elementi richiesti da quest'Organo Giudicante con ben due ordinanze, e dall'altro che gli elementi offerti non sono stati minimamente scalfiti dalla parte appellata.

Infine, viene dedotto dal Lupica che la sentenza del Tar prodotta non è conducente perché soggetta a gravame in quanto si basa su circostanze che sono stata già confutate nel giudizio penale, sì da concludere la correttezza del suo operato.

V. Con ordinanza n.11/A/2023 (la terza) venivano reiterate le richieste istruttorie precisando che eventuali reiterate inadempienze sarebbero state segnalate alla locale Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza.

In data 2 gennaio 2024 veniva depositata ulteriore memoria con la quale la parte appellante ha insistito per la riforma della sentenza gravata d'appello.

Alla odierna pubblica udienza il Pubblico Ministero ha confermato le conclusioni espresse nella memoria conclusionale, precisando che l'A.G.E.A. ha comunque depositato la sentenza del TAR Catania n.

822/2023 che ha respinto il ricorso del Lupica avverso l'accertamento Agea prot. 4146 del 20 gennaio 2020.

DIRITTO

1. Il giudizio di appello è teso ad accertare se sia fondata o meno, come riconosciuto dal Giudice di prime cure, la pretesa azionata dal PM concernente un'ipotesi di danno erariale, sofferto dall'A.G.E.A., connesso all'indebita percezione di premi per il sostegno e l'orientamento delle attività agricole previsti dal Reg. CE 73/2009, siccome erogati sulla base di dichiarazioni non rispondenti al vero quanto alla disponibilità dei terreni dichiarati.

La parte appellante ha sostenuto che i Giudici di prime cure hanno svolto:

- un'erronea e incompleta ricostruzione del fatto;
- un'erronea valutazione delle risultanze probatorie non rispettando la normativa per la produzione dei titoli di detenzione.

Secondo l'attore, poi, il Collegio di primo grado non ha ritenuto inapplicabile l'art. 60 del regolamento CE n. 112 del 30/11/2009, non rigettando le domande attrici; non ha applicato la normativa comunitaria ex artt. 57 e 58 regolamento CE n. 1122/2009; infine, ha dedotto la carenza ed illogicità della motivazione.

2. Orbene, non è revocabile in dubbio che l'erogazione dei contributi è subordinata alla sussistenza di un titolo giuridicamente idoneo, debitamente documentabile e fiscalmente valido che attribuisca al coltivatore/allevatore la disponibilità della superficie; tale titolo, evidentemente, non può essere surrogato da presunte relazioni di fatto

del soggetto con il fondo interessato, si da giustificare le condotte, come quelle poste in essere dalla parte medesima.

La disponibilità dei terreni deve essere “titolata” non essendo sufficiente una mera relazione di fatto che può concretarsi addirittura nell’usurpazione dei terreni altrui.

Ciò premesso, appare evidente che, per ottenere i contributi di cui si tratta, la “disponibilità” dei terreni va fondata sui titoli civilistici della proprietà, dell’affitto o del comodato e sul fatto che tali titoli non siano irregolari rispetto all’interesse fiscale dello Stato: vale a dire che la proprietà debba essere catastalmente conosciuta e che, ovviamente ove normativamente previsto, il contratto che costituisce la fonte del diritto di godimento personale del bene sia registrato, con l’onere di fornire la prova della sussistenza dei citati titoli, in sede procedimentale, con le modalità testé riportate.

La parte ha espressamente accettato la normativa comunitaria di riferimento a tenore della quale gli agricoltori soggiacciono all’obbligo di dichiarare gli ettari abbinabili ai titoli dell’aiuto di cui hanno disponibilità; la mancata corrispondenza tra gli ettari dichiarati e gli ettari effettivamente posseduti o detenuti comporta la riduzione o la revoca del pagamento.

Per farla breve, anche in regime del pagamento unico, l’erogazione dei contributi soggiace a presupposti di condizionabilità ed ammissibilità legati, questi ultimi, alla superficie dichiarata dall’agricoltore che deve essere titolare dei diritti dell’aiuto e dei terreni agricoli corrispondenti di cui deve avere la disponibilità derivante da atti giuridicamente e

fiscalmente validi.

3. Orbene, come esposto nella narrativa in fatto, chiamato all'udienza del 14 ottobre 2021, il giudizio in esame è stato sospeso con ordinanza n. 35/A/2021, avendo il Collegio ravvisata la necessità di effettuare mirati approfondimenti istruttori su una specifica circostanza dedotta dal sig. Lupica Rinato Natale Antonino: questi ha sostenuto che, anche nella (denegata) ipotesi in cui fossero effettivamente ravvisabili taluni illegittimi discostamenti fra le superfici di terreno da esso complessivamente dichiarate nelle varie denunce inoltrate e le superfici ammissibili a contributo, il medesimo sarebbe stato, comunque, in possesso di una quantità di "titoli" più che sufficiente, in base al loro valore, ad assicurargli il diritto alla percezione delle somme che gli sono state versate dall'A.G.E.A.

Con la ordinanza istruttoria richiamata, il Collegio :

1. ha disposto che l'A.G.E.A., per ognuna delle annualità in contestazione:

a. fornisca documentati elementi in ordine all'esatta individuazione del numero dei titoli (e del concreto valore agli stessi attribuito ai fini del rilascio del contributo) posseduti dal sig. Lupica Rinato Natale Antonino, nato a Tortorici (Me) il 12 dicembre 1967, sulla base dei quali l'Amministrazione ha provveduto alla quantificazione delle somme ad esso attribuite;

b. indicasse le modalità del calcolo sotteso alla liquidazione annuale degli importi corrisposti, riportando, partitamente, il titolo, il relativo valore e la relativa superficie concretamente presa in esame per la

liquidazione con la specifica indicazione della c.d. tara;

c. specificasse ogni altro elemento utile per il puntuale riscontro delle contestazioni prospettate.

Con ordinanza n. 28/A/2022 resa a seguito della celebrazione della udienza del 15 settembre 2022, venivano reiterare le richieste istruttorie contenute nella ordinanza n. 35/A/2021.

Con nota di trasmissione del 23 agosto 2023 l'A.G.E.A., riservandosi di offrire ulteriori notizie, ha trasmesso la sentenza del Tar Catania n. 822/2023 che ha respinto il ricorso del produttore avverso l'accertamento A.G.E.A. prot. 4146 del 20 gennaio 2020.

Con ordinanza n.11/A/2023 (la terza) venivano reiterate le richieste istruttorie precisando che eventuali reiterate inadempienze sarebbero state segnalate alla locale Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza.

4. Parte appellante ha dedotto di avere indicato i terreni di cui aveva l'effettivo possesso nonché i titoli legittimanti e ha evocato le diverse dichiarazioni rese dai proprietari dei terreni, nell'ambito del giudizio penale in corso, che confermerebbero, a suo avviso la circostanza che i terreni erano stati dati in affitto per gli anni in questione al sig. Lupica per fare pascolare il bestiame e per detto affitto agrario avrebbero percepito il relativo compenso.

Questa Corte ha ritenuto opportuno acquisire elementi di informazione ritenuti, nel rispetto del contraddittorio, necessari.

L'A.G.E.A., interpellata con ben 3 ordinanze, non ha fornito gli elementi richiesti né ha riferito di non essere in grado di offrirli, ma

riservandosi di offrire ulteriori notizie (mai fornite), ha trasmesso la sentenza del Tar Catania n 822/2023 che ha respinto il ricorso del Lupica avverso l'accertamento A.G.E.A. prot. 4146 del 20 gennaio 2020.

5. Ora, non ignora questo Giudice che se a fronte dell'allegazione specifica di una parte difetti la contestazione di controparte, non sussiste per il giudice del merito un vincolo di meccanica conformazione, in quanto egli può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza in tal modo allegata ove ciò emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto, tanto più che le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, a "fortiori" ciò vale per la valutazione della mancata contestazione" (Cass., Sez. II, 31 maggio 2023, n. 15288).

Analogamente, è ben noto il principio, a mente del quale "l'art. 115 c.p.c., comma 1, non reca alcuna finzione di dimostrazione del fatto non specificatamente contestato, bensì si limita a stabilire una relevatio ab onere probandi a favore della parte che lo ha allegato; la circostanza narrata, in difetto di una specifica contestazione, dovrà essere valutata dal giudice nella formazione del suo convincimento...ma potrà anche essere reputata inesistente, qualora constino agli atti prove in senso contrario" (Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2023, n.16028).

Nei su estesi termini, l'art. 95 del codice di giustizia contabile prevede espressamente che nel decidere sulla causa il giudice pone a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite.

6. Per dirla in breve, però, chi allega l'esistenza di un fatto accolla all'altra parte l'onere di negarlo contrapponendo una verità diversa o affermando l'insussistenza del fatto dedotto, non essendo sufficiente ad impedire l'operatività dell'art. 115, c.p.c., per quel che ci riguarda l'art. 95 c.g.c., una mera opposizione alla pretesa avversa o l'asserzione della sua infondatezza.

In tale prospettiva si coglie un vero e proprio cambiamento nell'ambito delle regole che disciplinano la formazione della prova in contraddittorio: soltanto la contestazione specifica fa sorgere su chi afferma un fatto l'onere di fornire la prova del fatto allegato, determinando così anche una redistribuzione dell'onere della prova (Cass. n. 10182 del 2007 ; Cass. n. 13079 del 2008).

E dunque, la parte che allega il fatto al quale si contrappone la specifica contestazione avrà l'onere di preconstituirsì la possibilità di provare la propria affermazione, rimanendo in caso d'impossibilità, inadeguatezza o esito negativo dell'esperimento probatorio, soccombente rispetto ai fatti affermati e specificatamente contestati dall'altra parte.

La regola di giudizio concernente i fatti non specificatamente contestati inserita nella novella dell'art. 115 c.p.c. (e della omologa disposizione normativa del c.g.c. sopra richiamata), trova applicazione anche nel giudizio di responsabilità (ma anche negli altri giudizi che si celebrano dinanzi alla Corte dei conti), per esplicita previsione normativa.

Ciò posto, i fatti non contestati o genericamente contestati potranno essere valutati dal giudice contabile secondo la regola dell'art. 95 c.g.c.

La mancata contestazione specifica, in definitiva, elimina il dubbio sulla sussistenza dei fatti affermati e non contestati.

L'applicabilità del principio di non contestazione appare compatibile col potere sindacatorio del giudice contabile nella dimensione da esso assunta nel diritto vivente della giurisprudenza contabile in materia di giusto processo e potere sindacatorio.

Così, anche il giudice contabile potrà porre a fondamento della propria decisione le prove proposte dalle parti, dal p.m., i fatti non specificatamente contestati e i fatti notori, nonché le prove che il giudice riterrà di dover acquisire per integrare, non tanto l'attività assertiva delle parti, che rimane un loro potere esclusivo ex art. 112 c.p.c., quanto le deduzioni probatorie che servono a completare quelle delle parti quando quest'ultime non abbiano la diretta disponibilità dei mezzi di prova che le medesime abbiano però già indicato nei loro atti.

7. La conseguenza pratica della applicazione di tale principio, sul piano processuale, è che "onus probandi incumbit ei qui dicit" e "actore non probante reus absolvitur".

Nell'ambito poi dei procedimenti finalizzati all'applicazione di una sanzione ovvero al riconoscimento di un diritto di natura risarcitoria è principio di civiltà giuridica, costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, che le lacune probatorie dell'attore non possono agire a suo favore ma, al contrario, giovano all'incolpato "...in dubio pro reo".

8. Alla luce di quanto precede, non avendo A.G.E.A. fornito i documenti e le informazioni richieste (più volte), in assenza di

contestazione specifica, secondo i principi sopra richiamati, il Collegio

non può che accogliere l'appello del sig. Lupica Rinato Natale

Antonino e assolverlo da ogni addebito.

Alla declaratoria di assoluzione del sig. Lupica Rinato Natale

Antonino consegue la statuizione sul rimborso delle spese per

entrambi i gradi del giudizio.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione

siciliana, definitivamente pronunciando:

ACCOGLIE

l'appello, e per l'effetto, annulla la sentenza emessa dalla Sezione

Giurisdizionale per la Regione Sicilia n. 37/2021 del 13 gennaio 2021.

Liquida a favore dell'appellante Lupica Rinato Natale Antonino le

spese legali, per entrambi i gradi del giudizio, nella misura di euro

3.000,00 (Tremila/00) oltre rimborso spese generale, IVA e CPA,

ponendole a carico dell'A.G.E.A.

Dispone, a cura della Segreteria, la comunicazione del presente

provvedimento (unitamente alle ordinanze nn. 35/A/2021 del 2

dicembre 2021, 28/A/2022 del 3 ottobre 2022, 11/A/2023 del 18

settembre 2023), alla locale Procura della Repubblica presso il

Tribunale di Palermo, affinché valuti la sussistenza di eventuali profili

di responsabilità di natura penale, stante la mancata ottemperanza alle

reiterate ordinanze istruttorie.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024.

L'Estensore

Il Presidente

	Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
--	----------------------	----------------------

--

	Depositata in segreteria.
--	---------------------------

	Palermo, 7/03/2024
--	--------------------

	Il Direttore della Segreteria
--	-------------------------------

	(Dr.ssa Pietra Allegra)
--	-------------------------

	Firmato digitalmente
--	----------------------

